

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

22° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1997

Presidenza del presidente GIOVANELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2804) *Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene*
approvato dalla Camera dei deputati

(939) *SPECCHIA ed altri: Norme per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane derivante da benzene e da sostanze aromatiche*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 6
CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>	5
CARCARINO (<i>Rif. Com. Progr.</i>), <i>relatore alla Commissione</i>	2

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2804) Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene
approvato dalla Camera dei deputati

(939) SPECCHIA ed altri: Norme per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane derivante da benzene e da sostanze aromatiche

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene», già approvato dalla Camera dei deputati, e «Norme per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane derivante da benzene e da sostanze aromatiche», d'iniziativa dei senatori Specchia, Maceratini, Maggi e Cozzolino.

Prego il senatore Carcarino di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

CARCARINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2804, approvato dalla VIII Commissione della Camera dei deputati, riproduce, con alcune modifiche, il contenuto di vari decreti-legge aventi per oggetto «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene», l'ultimo dei quali (decreto-legge n. 498 del 24 settembre 1996) decaduto il 24 novembre 1996 e non più reiterato per la nota sentenza della Corte costituzionale. Il disegno di legge n. 2804 tende a colmare il vuoto legislativo venutosi a creare con la decadenza del decreto-legge n. 498 del 1996, nonché a dare attuazione ad una serie di direttive comunitarie, e naturalmente a dare seguito all'azione intrapresa per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene e a disciplinare il settore della distribuzione della benzina, pur in anticipo sui tempi fissati dalla direttiva europea, in considerazione dell'altissimo grado di inquinamento che colpisce buona parte delle città italiane.

A tale proposito è opportuno sottolineare che gli obiettivi di protezione ambientale stanno determinando nelle tecnologie e nei processi industriali grandi trasformazioni. Ciò nonostante, non è lecito nutrire atteggiamenti ottimistici per quanto riguarda l'innovazione tecnologica che, almeno in Italia, sconta il ritardo dovuto alla qualità del mercato degli autoveicoli, caratterizzato da un parco circolante vecchio e scarsamente efficiente: il 30 per cento circa del parco autoveicolare, infatti, è immatricolato da oltre 10 anni e contribuisce per almeno il 60 per cento al totale delle emissioni da traffico autoveicolare. Le misure assunte dal Governo, attraverso gli incentivi alla rottamazione, potranno offrire un contributo utile allo svecchiamento del parco automobilistico italiano, ma rimane tutta l'urgenza di attuare un'iniziativa legislativa atta a ridurre le emissioni inquinanti.

Come è noto, le direttive europee hanno fissato limiti progressivamente più restrittivi per il contenuto di zolfo nei carburanti (da 0,3 per cento a 0,05 per cento). Il documento «Ambiente e Trasporti», adottato dal Consiglio dei Ministri dell'ambiente europei del 5 dicembre 1994, individua come obiettivo di qualità per le benzine – da raggiungere entro il 2000 – una significativa riduzione del tenore di benzene: la maggior parte degli Stati membri, tra i quali l'Italia, ha indicato l'1 per cento come percentuale massima.

Dal 1990, i vari Governi italiani che si sono succeduti, oltre a recepire le direttive sulla omologazione degli autoveicoli, hanno sviluppato una azione articolata su più fronti, attraverso la quale si è pervenuti all'istituzione dell'osservatorio della qualità delle benzine prodotte in Italia (istituito nel 1991 d'intesa con i Ministeri della sanità e dell'industria, con le industrie del settore petrolifero e la Fiat), all'approvazione della normativa del 1993, peraltro non applicata, che avrebbe voluto incentivare la produzione ed il consumo delle benzine con un tenore di benzene non superiore all'1 per cento ed un tenore di idrocarburi policiclici aromatici non superiore al 35 per cento, e all'adozione del decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanità del novembre 1994, che individua gli obiettivi di qualità dell'aria, relativamente alle concentrazioni di benzene e idrocarburi policiclici aromatici, da raggiungere entro il 1° gennaio 1996.

A tale proposito è doveroso sottolineare come intervenire sul benzene significhi modificare una impostazione prevalsa negli ultimi anni, nel corso dei quali si è ritenuto che il problema dell'inquinamento da carburante potesse essere risolto semplicemente non utilizzando il piombo nella preparazione dei carburanti stessi. Essendo i presupposti sbagliati, la scelta è stata negativa; infatti, la tossicità del benzene e degli aromatici è confermata anche da una ricerca dell'Unione petrolifera. Paradossalmente, sulla base della normativa vigente, i cittadini sono stati messi nelle condizioni di subire un inquinamento atmosferico maggiore che in passato. A quanto sembra, infatti, le industrie petrolifere, per ragioni di risparmio, hanno addizionato piombo al carburante contenente benzene, dando vita ad una miscela ancor più pericolosa della precedente, soprattutto per i lavoratori delle pompe, che non hanno impianti attrezzati per questo nuovo tipo di carburante.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 2804 non è solo il risultato della fusione di due testi (il disegno di legge atto Camera n. 2760, recante «Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene», e la proposta di legge ad esso abbinata, atto Camera n. 1272, recante «Norme per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane derivante da benzene e da sostanze aromatiche», presentato il 29 maggio 1996 dall'onorevole Sospiri e da altri deputati), ma è anche frutto di un avanzamento determinato dalla discussione avvenuta in Commissione alla Camera, che ha prodotto l'inserimento di nuove norme riguardo agli aromatici.

Tali previsioni sono state emanate sulla base di numerose norme comunitarie, tra le quali la direttiva 94/12/CEE (recepita nell'ordinamen-

to nazionale con decreto ministeriale del 29 febbraio 1996, emanato a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione) e la decisione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea del 16 dicembre 1994, la legge n. 146 del 1995 di ratifica del protocollo delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni pari al 30 per cento, il decreto legislativo n. 626 del 1994 (che attua alcune direttive comunitarie per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori dagli agenti cancerogeni), la direttiva 94/63/CE sul controllo delle emissioni di composti organici volatili di benzina, e infine la direttiva 92/55/CEE, che fissa nuove procedure per il controllo periodico di efficienza degli autoveicoli e delle relative emissioni.

Nel merito degli articoli del disegno di legge n. 2804 (che esaminiamo congiuntamente al disegno di legge n. 939, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori), osservo che l'articolo 1 dispone i nuovi limiti di tenore per il benzene, fissato nell'1 per cento in volume, e per gli idrocarburi aromatici, fissato nel 40 per cento in volume, a partire dal 1° luglio 1998. Viene poi stabilito che i laboratori chimici delle dogane provvedano al controllo della qualità delle benzine e del tenore del benzene, secondo modalità e criteri previsti dal decreto ministeriale n. 214 del 1988. Inoltre, è previsto che, a decorrere dal giorno in cui tale normativa entrerà in vigore, le raffinerie e i depositi fiscali inviino all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente le informazioni inerenti alle caratteristiche delle benzine esitate sul mercato interno; l'ANPA provvederà poi ad effettuare i controlli necessari e ad inviare annualmente una relazione al Parlamento. Si prevede, infine, una sanzione amministrativa (tra 30 e 300 milioni di lire) per chi immette benzine non corrispondenti ai limiti stabiliti.

Disposizioni analoghe sono contenute nell'articolo 2 del disegno di legge n. 939, ma con alcune differenze importanti. Innanzitutto, la data di entrata in vigore dei limiti massimi di benzene e di idrocarburi aromatici è anticipata al 31 luglio 1997, e poi si introduce un diverso limite massimo per gli idrocarburi aromatici (il 30 per cento in volume). Inoltre, tra le sanzioni, viene prevista anche la possibilità di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti in caso di recidiva.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 2804 prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, promuova appositi accordi di programma con le imprese presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria, finalizzati al raggiungimento di obiettivi migliori relativi al tenore massimo di benzene ed al contenimento delle emissioni di composti organici volatili.

L'articolo 3 del disegno di legge n. 2804 (ma altrettanto, del resto, propone il disegno di legge n. 939) impegna i sindaci ad adottare le misure di limitazione della circolazione – di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni – per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, da

emanarsi entro 60 giorni dal giorno in cui entrerà in vigore la presente normativa.

L'articolo 4 prevede che si applichino le disposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE, relative al controllo delle emissioni di composti organici volatili, dallo stoccaggio nei depositi alle operazioni di carico e scarico delle cisterne mobili, fino al caricamento presso le stazioni di servizio. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, se approvato, dovranno essere emanate le norme tecniche previste dalla delibera comunitaria. Inoltre, tutti gli impianti nuovi di distribuzione delle benzine dovranno dotarsi di dispositivi per il recupero dei vapori. Le caratteristiche dei dispositivi dovranno essere conformi a quelle previste dal decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1996. Tali norme sono aggiornate con ulteriori decreti ministeriali. Oltre alle sanzioni amministrative (con multa da 30 a 300 milioni di lire), si prevede, in caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti.

Il disegno di legge n. 939 prevede, all'articolo 3, che entro il 31 dicembre 1997 dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina tutte le pompe di distribuzione installate nelle aree di cui all'articolo 1, comma 3, ove l'area comunale è intesa come area centrale e periferica, con insediamenti residenziali e attività terziarie, con traffico prevalentemente locale. Al comma 1 dell'articolo 1, inoltre, si specifica che le disposizioni del disegno di legge si riferiscono ai comuni con più di 150.000 abitanti o ai comuni con un numero di abitanti inferiore che abbiano particolari problemi di traffico e di inquinamento dell'aria.

Preciso, inoltre, che l'ambito di applicazione è quello dell'area comunale, così come sopra definito.

In conclusione, scusandomi per aver utilizzato più tempo di quanto pensassi, chiedo agli onorevoli senatori di adottare come testo base il disegno di legge n. 2804, così come licenziato dalla VIII Commissione della Camera in sede legislativa, chiedendo, inoltre e soprattutto ai proponenti, di ritenere il disegno di legge n. 939 (di iniziativa dei senatori Specchia ed altri), assorbito, in quanto nel testo base sono inserite alcune norme qualificanti contenute nel testo sopracitato.

Chiedo, infine, una rapida approvazione del disegno di legge tendente alla riduzione dell'inquinamento delle nostre città e quindi alla tutela della salute di tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Carcarino per la puntuale relazione svolta.

Il senatore Carcarino ha proposto come testo base il disegno di legge n. 2804. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do la parola al sottosegretario Calzolaio, che ha chiesto di intervenire per fare alcune osservazioni.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, considero esaustiva e completa la relazione svolta dal senatore Carcarino – che ringrazio per aver offerto a codesta Commissione un

panorama organico del provvedimento in esame – ma vorrei aggiungere tre informazioni.

Innanzitutto, sia alla Camera dei deputati che al Senato, sono stati oggetto della discussione due testi, uno d’iniziativa del Governo e l’altro presentato dal Gruppo parlamentare di opposizione (Alleanza nazionale). Il testo del Governo era finalizzato a sanare gli effetti di un decreto-legge non convertito, mentre l’altro arricchiva la sanatoria di contenuti, che in larga parte (in particolare per quanto riguarda le sostanze aromatiche) sono stati assunti nel testo finale approvato alla Camera dei deputati.

In secondo luogo, a conferma di ciò, alla Camera di Governo non ha presentato alcun emendamento, proprio perchè maturassero le condizioni parlamentari per un consenso più ampio possibile. Si è trattato di un «palleggio» tra la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici e la Commissione attività produttive, commercio e turismo, perchè nella precedente legislatura tale provvedimento era stato assegnato in esame congiunto ad entrambe le Commissioni; pertanto, per tre volte consecutive la Commissione di merito, quella ambiente, ha dovuto riesaminare il testo sulla base di indicazioni provenienti da altre Commissioni e, in particolare, dalla seconda poc’anzi citata e dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Tutte le Commissioni, infine, hanno espresso parere favorevole sul testo finale, senza che il Governo presentasse alcun emendamento: l’Esecutivo, nei molti mesi di riunioni tenutesi in merito, ha semplicemente favorito l’individuazione di una soluzione presso la Camera dei deputati.

In terzo luogo, ricordo che hanno votato a favore del provvedimento alcune forze di maggioranza, i Gruppi Lega nord e Alleanza nazionale e vi è stato il parere positivo del Governo (come ovvio, quindi, i due soggetti istituzionali che inizialmente hanno proposto il testo), mentre vi è stata l’astensione a titolo personale di un deputato di Alleanza nazionale, primo firmatario del disegno di legge, e dei Gruppi Forza Italia e Verdi-L’Ulivo, con motivazioni in parte divergenti, ma con la consapevolezza dell’importanza del risultato che sarebbe stato raggiunto.

Ho ricordato tutto ciò soltanto per confermare che la discussione nel merito può essere davvero fruttuosa e, nel contempo, sufficientemente consensuale: siamo tutti alla ricerca, infatti, di un testo il più possibile corrispondente all’esigenza di tutelare la salute e l’ambiente.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze e considerato l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea (a cui, ricordo, sarà presente il presidente del Consiglio Prodi), rinvio la discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

